



> 24 febbraio 2026 alle ore 0:00

LO HA DETTO LEO

**Arriverà presto
l'adeguamento
alla sentenza
del Tribunale UE
sulla retro
imputabilità Iva
delle fatture
arrivate
prima della
dichiarazione**

Bongi e Zuech a pag. 22

IVA/Il viceministro Leo al tavolo con Anc e Confindustria. Che chiedono correttivi al T.u.

Fatture, l'Italia presto in regola

*Verso una soluzione in tempi stretti sulla retro imputabilità*DI ANDREA BONGI
E FRANCESCO ZUECH

Arriverà presto l'adeguamento alla sentenza del Tribunale UE sulla retro imputabilità Iva delle fatture. E' quanto emerso da un confronto avuto nei giorni scorsi con il viceministro all'Economia Maurizio Leo (nella foto) dall'Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) e Confindustria. Anche il nuovo Testo Unico Iva 2027 dovrà essere allineato ma gli operatori possono già applicare, da sé, gli insegnamenti della recente sentenza. Da evitare, però, fughe in avanti ovvero retro imputazioni di fatture che arrivano oltre i termini della liquidazione mensile. Sul tavolo questa vicenda ma anche altri suggerimenti per migliorare il nuovo Testo Unico Iva e semplificare, suggerimenti che sono stati portati all'attenzione del viceministro.

stro.

La detrazione retro imputabile. Per il Tribunale UE (sentenza T-689/24 dello scorso 11 febbraio) contrasta con il principio di neutralità e proporzionalità una norma nazionale che non consente di esercitare la detrazione dell'Iva nella dichiarazione presentata per il periodo in cui sono soddisfatte le condizioni sostanziali qualora il soggetto passivo abbia ricevuto la corrispondente fattura prima della presentazione della dichiarazione in parola. Anche se la sentenza ha riguardato un caso polacco, a salire sul banco degli imputati è, automaticamente, anche la normativa italiana e, in particolare, la modifica introdotta con il DL 119/2018 al DPR 100/98 ovvero l'eccezione che non consente di imputare a dicembre le fatture recapitate a inizio del nuovo anno. In sostanza, andava bene il DPR 100 ante modifiche, evidenziano le due



> 24 febbraio 2026 alle ore 0:00

associazioni che, esattamente per violazione dei suddetti principi ascrivibile alla restrizione introdotta nel DPR 100, avevano presentato a marzo 2020 una seconda denuncia alla Commissione Ue (la prima, del maggio 2017, era stata archiviata per la re-interpretazione, in chiave unionale, operata dalla circolare 1/E/2018 delle modifiche introdotte dal DL 50/2017). Restrizione di fine anno che, fra le altre, mette(va) in crisi chi, ad esempio, cessa l'attività a fine anno oppure transita in regime forfettario nel nuovo anno. "Aveva sbagliato la Commissione UE a ritenere, a marzo 2023, di non avviare una procedura di infrazione contro l'Italia in merito alla restrizione introdotta nel DPR 100" si legge nella nota delle due Associazioni. La sentenza mette ora un punto fermo sulla questione, con modifiche già prospettate dal vicesegretario in uno dei prossimi provvedimenti (anche per evitare procedure d'infrazione), modifiche che potrebbero già essere contenute nel decreto fiscale in preparazione.

L'auto applicazione. I contribuenti possono già invocare, da sé, a perere delle associazioni, la supremazia delle interpretazioni della CGUE rispetto alle norme nazionali ora inconfutabilmente incompatibile con l'appropriata interpretazione del principio di neutralità. Chi, ad esempio, è transitato dal regime ordinario 2025 a quello forfettario nel 2026 potrà già valutare di imputare nella dichiarazione IVA del 2025 (l'ultima) eventuali fatture 2025 (di spese non oggetto di rettifica) recapitate ad inizio 2026.

La deadline. Per le vigenti

peculiarità delle liquidazioni periodiche italiane, evidenzia sempre la nota diffusa ieri da Anc e Confindustria, non si ritengono però possibili retro imputazioni anche di fatture che, per i mensili, arrivano oltre il termine della liquidazione. In Italia non abbiamo, infatti, dichiarazioni periodiche Iva ma liquidazioni e versamenti le cui scadenze sono sempre precedenti sia alle 4 comunicazioni LiPe che alla dichiarazione annuale e l'articolo 25 del DPR 633/72 impone l'annotazione della fattura ricevuta entro il termine della liquidazione (o dichiarazione) in cui è esercitata la detrazione; va da sé che detta annotazione non è possibile se non si possiede la fattura. Qualche margine in più c'è per i trimestrali ma se non si vuole cadere in eccessivi disallineamenti con le precompilate AdE non è il caso di retro imputare fatture che arrivano oltre la fine del mese successivo a quello del trimestre di riferimento. Rimane fermo che l'ultima spiaggia rimane sempre, senza discussioni anche per la previsione della legge delega, la dichiarazione annuale dell'anno di arrivo della fattura

© Riproduzione riservata

